



COMUNE DI PIOVÀ MASSAIA PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 237 DEL 31/12/2025

OGGETTO:

SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA. Imp.forfait annuale relativo agli obblighi del medico competente previsto dall'art.25 Dlgs 81/08 e s.m.i. IMP. SPESA ANNO 2025.

Beneficiari: Centro Specialistico C.D.C. di Asti – settore Medicina del Lavoro con sede in via Gabotto, n. 4 – ASTI – C.F./P.I.: 03954980011;

Importo: €. 276,40 esente iva art.10.18

Tipo di affidamento: diretto

CIG: B9CB187C82

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto: "Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali";
- la L. n. 241/1990 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 39/2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 31 del 28.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2025-2027;
- la deliberazione consiliare n. 32 del 28.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

DATO ATTO CHE il PEG 2025 è stato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 1 del 27.01.2025;

VISTO lo Statuto Comunale;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Piovà Massaia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 19.07.2024 di nomina dei responsabili dei servizi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

PREMESSO CHE

con Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante nuovo testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato con D. Lgs. 106/2009, sono state introdotte le disposizioni e le misure da adottare finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

DATO ATTO CHE:

è obbligo del Sindaco, quale datore di lavoro di questo Ente, garantire la salute dei propri dipendenti attraverso un controllo puntuale e costante ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro;

l' obbligo di nomina del medico competente è rafforzato dalla previsione della sanzione, di cui all' art. 55, comma 4, lettera f) del citato decreto legislativo 81/2008;

VISTI gli artt. 17 e 18 del citato D. Lgs. 81 del 9.4.2008 ove vengono evidenziati gli adempimenti a carico del datore di lavoro tra cui quello di nominare il medico competente per l' effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto in oggetto anche mediante accertamenti preventivi e periodici, inclusi esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche;

VISTA la D.G.C. n. 54 del 13/12/2019, con cui si è stabilito di:

1. *DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
2. *DI NOMINARE il medico competente ai sensi del D. LGS. 81/2008;*
3. *DI INDIVIDUARE il Centro Specialistico C.D.C. di Asti – settore Medicina del Lavoro, quale struttura incaricata ad assolvere all'obbligo normativo;*
4. *DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici competenti per la formalizzazione dell'incarico.*

RITENUTO di provvedere ad impegnare la somma forfait annuale relativo agli obblighi del medico competente previsto dall'art.25 Dlgs 81/08 e s.m.i. (compreso il rimborso benzina per obblighi in zona extra urbana);

PRESO ATTO che la somma corrisponde ad €. 276,40 esente iva art.10.18;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- o che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle

- prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
 - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

CONSIDERATO che l'art. 17, comma 2, del **D.Lgs. 36/2023** prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la forma di contrattazione avviene *“...mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”*;

RICHIAMATO il principio del risultato, contenuto in apertura del nuovo Codice degli appalti di cui al **D. Lgs. 36/2023** per il quale (comma 3, art. 1) *“... costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.”*;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO pertanto, con la presente determinazione, di provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 276,40 esente iva art.10.18 a favore del *Centro Specialistico C.D.C. di Asti – settore Medicina del Lavoro con sede in via Gabotto, n. 4 – ASTI – C.F./P.I.: 03954980011*;

VERIFICATO, nel rispetto al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte nel presente procedimento amministrativo, di NON trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 42 D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all'art. 147 bis D.Lgs.vo 267/2000;

PRECISATO che la dichiarazione con la quale vengono assunti tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti e con la quale vengono anche fornite le coordinate del conto corrente bancario dedicato, è disposta in atti e che la stessa verrà allegata alla fattura per la regolare liquidazione;

PRESO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: B9CB187C82;

VERIFICATA la copertura finanziaria sull'apposito cap. 800/4/1 del Bilancio di Previsione anno 2025;

ACQUISITO il parere favorevole preventivo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del sistema di controlli interni di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ec artt. 49-147 bis e 151 D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i. che ha modificato il TUEL, in particolare la parte seconda;

VISTI:

- *il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12), in vigore dal 01/04/2023 ed in efficacia dal 01/07/2023, ai sensi dell'art. 229 del Codice medesimo;*
- *i disposti dell'art. 216, comma 5., del codice dei contratti: “”5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.””;*
- *il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalle disposizioni di cui all'art. 224 del D.Lgs. 36/2023, in vigore dalla data di efficacia del Codice medesimo;*
- *il Decreto legislativo n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);*
- *DECRETO M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;*
- *la L.136/2010;*
- *il Regolamento Comunale sul sistema di controlli interni;*

DETERMINA

Di APPROVARE le premesse sopra indicate;

Di RIBADIRE che è stato individuato il Centro Specialistico C.D.C. di Asti – settore Medicina del Lavoro, quale struttura incaricata ad assolvere all'obbligo normativo della sorveglianza sanitaria per il Comune di Piovà Massaia;

Di IMPEGNARE la somma di €. 276,40 esente iva art.10.18 a favore del *Centro Specialistico C.D.C. di Asti – settore Medicina del Lavoro con sede in via Gabotto, n. 4 – ASTI – C.F./P.I.*: per forfait annuale relativo agli obblighi del medico competente previsto dall'art.25 Dlgs 81/08 e s.m.i. (compreso il rimborso benzina per obblighi in zona extra urbana) CIG: B9CB187C82;

Di IMPUTARE la spesa di €. 276,40 esente iva art.10.18, per il criterio della competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al cap. 800/4/1 con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile;

Esercizio Finanziario: anno_2025 _€. 276,40;

Di DARE ATTO che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successiva Disposizione di Liquidazione del Responsabile e presentazione di regolare fattura elettronica;

Di DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito internet del Comune di Piovà Massaia;

Di TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CERCHIO geom. Simona**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Piovà Massaia.